

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3746

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNO, CAPRARA, ANGELINI LUDOVICO, ARENELLA, ASSENNATO, BUFARDECI, CIANCA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CONTE, DEL VECCHIO GUELFI ADA, DE PASQUALE, DI BENEDETTO, D'ONOFRIO, FAILLA, FRANCAVILLA, GOMEZ D'AYALA, GRASSO NICOLOSI ANNA, KUNTZE, LI CAUSI, MAGLIETTA, NANNUZZI, NATOLI, PELLEGRINO, PEZZINO, RAFFAELLI, RUSSO SALVATORE, SPECIALE, VIVIANI LUCIANA

Presentata il 12 aprile 1962

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede all'articolo 116 la riduzione del 70 per cento sul costo del biglietto delle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti e all'articolo 117 il diritto, per gli emigrati per motivi di lavoro, al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Con legge 8 giugno 1961, n. 453, le facilitazioni di cui sopra vennero estese alle elezioni regionali della Sardegna.

Per le elezioni comunali e provinciali invece nessun provvedimento legislativo è stato finora approvato dal Parlamento e il problema è stato in passato affrontato in sede amministrativa e solo parzialmente, con la concessione di una riduzione del 40 per cento del costo del biglietto ferroviario, sia per gli elettori che risiedono all'interno sia per quelli che sono all'estero.

L'insufficienza di tale concessione ha avuto come risultato la mancata partecipazione al voto, nelle recenti elezioni comunali e pro-

vinciali, di numerosi cittadini, per la maggior parte emigrati all'estero per ragioni di lavoro e perciò particolarmente meritevoli di attenzione.

Qualora anche in occasione delle prossime elezioni amministrative, pur nella mutata situazione politica e parlamentare, si negassero ai numerosi elettori che, all'estero o all'interno, sono costretti a vivere lontano dai centri di origine, le facilitazioni di viaggio accordate in occasione delle elezioni politiche e di quelle regionali ultime, si persisterebbe in una inammissibile ed odiosa discriminazione e in una grave ingiustizia.

D'altra parte, tutti concordano nell'attribuire alle elezioni comunali e provinciali del prossimo giugno significato e rilievo squisitamente politici, per cui anche chi in passato ha voluto ingiustamente fare una distinzione, agli effetti delle facilitazioni di viaggio, tra i due tipi di elezioni, dovrebbe comprendere l'opportunità di venire incontro agli elettori emigrati almeno in occasione delle elezioni del prossimo giugno.

Pertanto i proponenti confidano che la Camera voglia approvare la presente proposta di legge, colmando così una grave lacuna legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nel giugno 1962.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62. Il Ministro per il tesoro provvederà alle necessarie variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.